



COMUNE DI MERGO

Provincia di Ancona

ORIGINALE

Registro Generale n. 13

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZE SINDACALI

N. 13 DEL 29-11-2011

Ufficio: UFFICIO GIURIDICO-GESTIONALE SUAP

**Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL
DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DELLE ATTIVITA' DI
COMUNICAZIONE ANNO 2012**

L'anno duemilaundici addì ventinove del mese di novembre, il Sindaco CORINALDESI GIUSEPPE

VISTO l'art. 50, del Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 55 della Legge Regionale 10 novembre 2009 n. 27 recante "Testo Unico in materia di Commercio" e ss.mm.ii.;

VISTA la propria Ordinanza n.12 del 21-12-10

PRESO ATTO che la Regione Marche con deliberazione della Giunta n. 589 del 26/04/2011, ha recepito il documento recante "Indirizzi unitari delle Regioni sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione", approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome fissando i saldi invernali il primo giorno feriale antecedente l'Epifania e quelli estivi nel primo sabato del mese di luglio;

ACQUISITO il parere delle organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, i comuni limitrofi nella riunione tenutasi a Jesi in data 25/10/2011;

SENTITI i Comuni limitrofi nella medesima riunione del 25/10/2011;

ORDINA PER L'ANNO 2012

Nel territorio del Comune di Mergo, gli orari di apertura al pubblico degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e delle attività di comunicazione, centri in sede fissa di telefonia e servizi internet, è disciplinato come segue:

ART. 1

FASCIA ORARIA GIORNALIERA DI APERTURA

Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e le attività di comunicazione possono restare aperti al pubblico fino ad un massimo di tredici ore giornaliere, comprese nella fascia oraria dalle ore 7:00 alle ore 22:00.

Gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico, mediante cartelli visibili dall'esterno o eventuali altri idonei mezzi di informazione, l'orario giornaliero prescelto per il proprio esercizio, nonché l'eventuale giorno o giorni di chiusura infrasettimanale.

In occasione di eventi e/o manifestazioni di particolare rilevanza, organizzati o patrocinati dall'Amministrazione Comunale, fino ad un massimo di tre iniziative annue comprese nel periodo dal 1/3 al 30/9 e limitatamente alle aree territoriali interessate dall'evento o dalla manifestazione, l'esercizio dell'attività di vendita è consentito fino alle ore 24:00 in deroga al limite di tredici ore giornaliere in forza della presente ordinanza.

E' altresì consentito l'esercizio dell'attività di vendita fino alle ore 24:00 in deroga al limite di tredici ore giornaliere, in occasione della data di inizio dei saldi invernali ed estivi.

ART. 2

CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA

Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa debbono osservare la chiusura domenicale e festiva.

Ai fini della presente disciplina, la ricorrenza del Santo Patrono, 10 agosto, salvo il caso in cui cada di domenica, non è considerata giorno festivo. In tale giornata, è consentita la chiusura facoltativa.

ART. 3

DEROGHE ALLA CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA

Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, possono derogare alla chiusura domenicale e festiva, per un numero massimo di ventitré giornate annue, stabilite dal Comune, previa concertazione con le associazioni sindacali e di categoria.

Resta comunque esclusa tale facoltà e pertanto è obbligatoria la chiusura nei seguenti giorni dell'anno: 1° maggio, 25 aprile, 25 dicembre, 26 dicembre, 1° gennaio e Pasqua.

Per l'anno 2012 le deroghe alla chiusura domenicale e festiva, a seguito della concertazione con le associazioni sindacali e di categoria, sono stabilite, ai sensi dell'art. 55 c. 5 L.R. 27/2009 e s.m.i., in n. 22 giornate come segue:

 mese	 tot n.	 giorni
gennaio	2	6 e 1^ domenica da inizio saldi invernali;
febbraio	1	19;
marzo	2	18 e 25;
aprile	1	1;
maggio	0	
giugno	1	3;
luglio	1	1^ domenica da inizio saldi estivi;
agosto	0	
settembre	0	
ottobre	4	7; 14; 21 e 28;
novembre	4	4; 11; 18 e 25;
dicembre	6	2; 8; 9; 16; 23 e 30.
	TOTALE 22	

Ai sensi del c. 6 dell'art. 55 della L.R. 27/2009 e s.m.i., le attività commerciali operanti all'interno del centro storico, come delimitato dalla zona A del piano regolatore (PRG) comunale, possono altresì derogare alla chiusura degli esercizi commerciali in tutte le giornate domenicali e festive, comprese nel periodo Maggio-Settembre, eccetto le festività di cui al comma 2 del presente articolo.

In caso di più di due festività consecutive gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico nella prima o nella seconda giornata festiva. Qualora le prime due festività siano tra quelle di cui al c. 2 del presente articolo, l'apertura al pubblico sarà garantita nella prima giornata successiva.

Le manifestazioni denominate "Porte aperte" organizzate a livello nazionale dalle case automobilistiche e motociclistiche consentono alle relative concessionarie, ubicate sul territorio comunale, l'apertura nei giorni previsti dalle manifestazioni stesse, fermo restando il divieto di effettuare operazioni di vendita.

ART. 4

CHIUSURA INFRASETTIMANALE

E' rimessa alla libera determinazione dell'esercente la possibilità di effettuare la chiusura infrasettimanale dell'esercizio per uno o più giorni della settimana.

ART. 5

CENTRI COMMERCIALI

I negozi e gli altri esercizi, operanti all'interno di un CENTRO COMMERCIALE, adottano un unico orario di apertura giornaliera e l'eventuale stessa giornata di chiusura infrasettimanale.

ART. 6

ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

Le attività di comunicazione di cui al d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (phone center, call center, internet point ed assimilati) sono soggette, come stabilito dal del Regolamento di Polizia Municipale , alle seguenti prescrizioni:

- a) l'orario di attività può essere esercitato dalle ore 7.00 alle ore 22.00;
- b) nel caso siano svolte congiuntamente con un'altra attività, l'orario adottato dovrà essere quello scelto per l'attività diversa da quella di comunicazione e dovranno essere rispettate le chiusure infrasettimanali e festive, se previste;
- c) l'orario di apertura e chiusura dovrà essere reso noto al pubblico tramite l'esposizione di un cartello, o altro mezzo idoneo, visibile dall'esterno dell'esercizio.

ART. 7

ATTIVITA' MISTE

Gli esercizi MISTI soggetti alla normativa per il commercio al dettaglio in sede fissa devono sospendere la vendita nelle ore e nei giorni in cui è prevista la chiusura, qualora gli stessi restino

aperti per lo svolgimento di un'attività artigianale.

Gli esercizi MISTI, soggetti alla normativa per il commercio al dettaglio in sede fissa e alla autorizzazione amministrativa/S.C.I.A. per le attività di somministrazione di Alimenti e Bevande, o a licenza per la vendita di generi di monopolio, nelle ore e nei giorni in cui è prevista la chiusura dei negozi devono sospendere la vendita degli articoli autorizzata ai sensi della normativa sul commercio al dettaglio in sede fissa.

ART. 8

PUBBLICITA' ED ENTRATA IN VIGORE

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi e ne sarà data ampia diffusione tramite il sito internet del Comune di Mergo (www.comune.mergo.an.it).

La presente ordinanza entra in vigore il 01.01.2012 ed è valida fino al 31.12.2012.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare le norme contenute nella presente ordinanza.

ART. 9

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nella presente ordinanza si rinvia alla normativa vigente in materia. Alla Polizia Municipale ed alle Forze di Polizia è demandato il compito di far rispettare la presente ordinanza.

La violazione delle disposizioni previste dalla presente ordinanza, non sanzionate da leggi o regolamenti, è punita con la sanzione amministrativa di cui al comma 1 bis dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
CORINALDESI GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30-11-2011 al 15-12-2011

Lì 30-11-2011

IL MESSO COMUNALE
PERTICAROLI GIUSEPPE